

Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM)

del 19 dicembre 2008

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007²,
decreta:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹ La presente legge si applica ai trasporti di merci effettuati:

- a. dalle imprese ferroviarie titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 5 o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie (Lferr);
- b. dalle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 4–6 della legge del 18 giugno 1993⁴ sul trasporto viaggiatori e dalle imprese di navigazione titolari di un'attestazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 1923⁵ sul registro del naviglio.

² Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto di merci su commissione.

³ Per il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni degli articoli 5–8 e 12. Le altre disposizioni si applicano per quanto il contratto non preveda altrimenti.

⁴ La legge si applica su tutto il territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale.

1 RS 101
2 FF 2007 3997
3 RS 742.101
4 RS 744.10
5 RS 747.11

Art. 2 Veicoli

Per veicolo ai sensi della presente legge si intendono un'unità motrice, un veicolo ferroviario o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune, utilizzati per il trasporto di merci.

Art. 3 Requisiti di qualità e cooperazione

¹ Il Consiglio federale può disciplinare conformemente alle norme internazionali riconosciute i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali requisiti.

² Il Consiglio federale può disciplinare la cooperazione delle imprese tra di loro e con i clienti per promuovere la capacità del traffico merci e la comodità d'utenza.

Art. 4 Promovimento del traffico merci interno

¹ L'Assemblea federale può stanziare mezzi finanziari per promuovere il trasporto di merci per ferrovia se lo richiede l'approvvigionamento su tutto il territorio o il trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi (art. 1 e 3 della legge del 19 dicembre 2008⁶ sul trasferimento del traffico merci).

² La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono, in quanto committenti, concordare con le imprese prestazioni che le stesse non offrirebbero nell'ambito di una gestione improntata all'economia aziendale. A tale scopo, essi indennizzano l'impresa per i costi pianificati non coperti o concedono contributi agli investimenti necessari.

³ Per promuovere il traffico merci, la Confederazione può finanziare investimenti mediante aiuti finanziari o mutui senza interessi.

⁴ Le disposizioni della legge del 18 giugno 1993⁷ sul trasporto viaggiatori concernenti la presentazione dei conti si applicano per analogia per quanto il Consiglio federale le dichiara applicabili.

Art. 5 Trasporto di merci pericolose

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può affidare l'autorizzazione, l'omologazione o il controllo degli imballaggi di merci pericolose ad aziende o organizzazioni che garantiscono un'esecuzione conforme alle prescrizioni.

⁶ RS ...; FF 2009 215

⁷ RS 744.10

Art. 6 Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza

¹ In situazioni particolari e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà di esercizio particolari.

Art. 7 Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale delle imprese è retta dagli articoli 40b–40f/Lferr⁸.

Art. 8 Obblighi del detentore del veicolo

¹ Chi è registrato come detentore di un veicolo nel registro pubblico dei veicoli omologati di cui all'articolo 17a Lferr⁹ è responsabile della manutenzione del veicolo e dell'apposizione sullo stesso dei contrassegni richiesti. Il Consiglio federale stabilisce tali contrassegni.

² Se nel registro non è indicato un detentore, tali obblighi incombono alla persona che ha il diritto di disporre del veicolo e lo utilizza economicamente in modo durevole, o al proprietario del veicolo.

Sezione 2: Contratto d'utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto

Art. 9 Contratto d'utilizzazione di veicoli

¹ Il contratto d'utilizzazione di veicoli disciplina l'uso di veicoli ferroviari come mezzo di trasporto per effettuare trasporti secondo la presente legge.

² Ai contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice D (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario – CUV) della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 1999¹⁰.

³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Art. 10 Contratto di trasporto

¹ Con il contratto di trasporto, l'impresa s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione ed a consegnarla ivi al destinatario.

² Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità forma speciale.

⁸ RS 742.101; FF 2009 219

⁹ RS 742.101; FF 2009 219

¹⁰ RS 0.742.403.12

³ Per altro, ai contratti di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci – CIM) della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 1999¹¹.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Sezione 3: Vigilanza, rimedi giuridici e disposizioni penali

Art. 11 Vigilanza

I trasporti di merce secondo l'articolo 1 capoverso 1 sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale dei trasporti. Esso è abilitato ad abrogare le decisioni e le istruzioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l'applicazione se infrangono la presente legge, l'autorizzazione o accordi internazionali oppure ledono importanti interessi nazionali.

Art. 12 Rimedi giuridici

¹ Le controversie patrimoniali tra il cliente e l'impresa sottostanno alla giurisdizione civile.

² Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa federale.

Art. 13 Contravvenzioni

Chi intenzionalmente contravviene a un obbligo di cui agli articoli 6 o 8 è punito con la multa.

Art. 14 Delitti

Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una prescrizione esecutiva dell'articolo 5 capoverso 1 la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

Art. 15 Perseguimento d'ufficio

I reati previsti dal Codice penale¹² sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio:

- a. gli impiegati delle imprese ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1;
- b. le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla lettera a.

¹¹ RS 0.742.403.12

¹² RS 311.0

Art. 16 Competenza

¹ Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione competono ai Cantoni.

² Le sentenze e i decreti di abbandono emessi sono trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Consiglio federale.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008 Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 6 gennaio 2009¹³

Termine di referendum: 16 aprile 2009

